

**Elio Caprì**

# **Guida ai lavori pubblici in Sicilia**

SECONDA EDIZIONE  
ampliata ed aggiornata con:  
L.R. 29/11/2005, n. 16  
L.R. 22/12/2005, n. 19  
L.R. 30/1/2006, n. 1

**ediTecnica**

Elio Capri  
**Guida ai lavori pubblici in Sicilia**

ISBN 88-7454-028-0

Seconda edizione: Marzo 2006

© **ediTecnica** srl

Sede legale, redazione ed amministrazione:

Via Caravaggio, 8 - 90145 Palermo

Tel. 091 6854818 Fax 091204016

E-mail: [info@editecnica.it](mailto:info@editecnica.it)

Internet: <http://www.editecnica.it>

In copertina:

Nuova caserma dei CC a Bolognetta (PA), 2004.

Particolare di una delle torri scala.

Ente Appaltante e Finanziatore: Comune di Bolognetta (PA)

Impresa appaltatrice: ATI Capogruppo S.AP. Co. srl

Progettista e Direttore dei lavori: arch. Elio Capri

Tutti i diritti sono riservati.

E' vietata la riproduzione, anche parziale e con qualsiasi strumento.

Ogni cura è stata posta nell'elaborazione dei testi; l'Autore e l'Editore declinano comunque ogni responsabilità per involontarie inesattezze ed omissioni.

## Prefazione

*La Legge Regionale n. 7 del 2/8/2002 “Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici di fornitura, di servizi e nei settori esclusi” ha recepito, con modifiche ed integrazioni, la Legge quadro nazionale in materia di lavori pubblici dell’11/2/1994 n. 109 e le sue successive modifiche e integrazioni apportate con la Legge n. 216 del 2/6/1995 e con la Legge n. 415 del 18/11/1998.*

*Occorre ricordare che mentre veniva emanata la L.R. 7/2002, il Parlamento Nazionale procedeva, con la Legge n. 166 dell’1/8/2002, a modificare nuovamente il testo della Legge quadro. Si perveniva pertanto nella nostra Regione, con la Legge Regionale n. 7 del 19/5/2003 ad apportare modifiche ed integrazioni alla precedente Legge Regionale 7/2002. Successivamente con le Leggi Finanziarie Regionali del Dicembre 2003 e del Dicembre 2004 venivano apportate ulteriori modifiche ed integrazioni alla normativa vigente nella nostra Regione.*

*Tali modifiche ed integrazioni hanno reso superflua la pubblicazione sulla G.U.R.S., nel maggio del 2003, del testo coordinato della Legge quadro con le norme contenute nella L.R. 7/2002 e nella L.R. 7/2003.*

*Inoltre con la Circolare dell’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici del 24/10/2002 venivano modificati e ritenute non applicabili e compatibili alcuni articoli del Regolamento di Attuazione della Legge quadro e di cui al D.P.R. 21/12/1999 n. 554 (entrato in vigore nella Regione Siciliana, il 28/7/2000). Con due successive Circolari dello stesso Assessorato (5 agosto 2003 e 9 giugno 2005) si modificavano ulteriormente alcuni articoli del Regolamento di Attuazione.*

*Le ulteriori recenti Leggi Regionali (L.R. 29/11/2005 n. 16, L.R. 22/12/2005 n. 19 e L.R. 30/1/2006 n. 1) hanno ulteriormente modificato la normativa vigente sia in alcune parti delle disposizioni legislative sia in alcune disposizioni del D.P.R. 554/99.*

*In attesa delle novità contenute nel Testo Unico Nazionale sui lavori pubblici o Codice Unico degli appalti, che recepirà anche alcune direttive dell’Unione Europea e con il quale la nostra normativa regionale dovrà ulteriormente confrontarsi, si è sentita la necessità di pubblicare una guida operativa di semplice e chiara consultazione per l’applicazione della normativa regionale attualmente vigente nella Regione Siciliana per la realizzazione di un’opera pubblica.*

*La struttura del testo si articola con una prima parte che raggruppa per voci tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici nella nostra Regione Siciliana. Ogni voce raggruppa tutti i riferimenti normativi aggiornati anche in riferimento a disposizioni nazionali successive, in modo da consentire una immediata consultazione, conoscenza e applicazione.*

*Per ordine alfabetico sono state riportate tutte le voci più significative inerenti i soggetti interessati, le modalità approvative, le competenze, le responsabilità, le procedure di realizzazione raggruppando, per ogni singola voce, tutti i riferimenti legislativi e normativi vigenti compresa la Legge Regionale 29/11/2005 n. 16 e le ulteriori LL.RR. 19/2005 e 1/2006..*

*Nella seconda parte è stato riportato il testo “assemblato” della Legge 109/94 così come vigente nella nostra Regione. Si è proceduto a integrare la L.R. 7/2002 sia con le modifiche contenute nella L.R. 7/2003 sia con tutte le ulteriori modifiche e integrazioni operate dal legislatore regionale con le norme contenute nelle Leggi Finanziarie Regionali. Sono state inoltre riportate tutte le ulteriori modifiche discendenti da norme nazionali vigenti anche nella nostra regione. Si sono riportate le modifiche di cui alla Legge Regionale 29/11/2005, n. 16 ed alla Legge Regionale 22/12/2005, n. 19.*

*Di seguito sono state riportati, inoltre, tutti gli articoli delle precedenti leggi regionali in materia, non abrogate dalla L.R. 7/2003, e pertanto ancora vigenti.*

*Nella terza parte è stato riportato il Regolamento di Attuazione D.P.R. 554/99 nella versione vigente nella Regione Siciliana integrato e modificato con le variazioni intervenute con le disposizioni contenute nelle Circolari dell'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici del 21/10/2002, del 5/8/2003, del 3/2/2005 e del 9/6/2005 e con le disposizioni, vigenti anche nella nostra Regione, contenute nelle sentenze della Corte Costituzionale e del Consiglio di Stato nonché le ulteriori modifiche dovute a D.P.R., a D.Lgs. e a Comunicati di Errata Corrige e con le modifiche apportate con la L.R. 29/11/2005, n. 16.*

*Nella quarta parte è stato riportato il Regolamento recante il Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 5, della Legge 11/2/1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, emanato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 145 del 19/4/2000.*

*Nel CD-ROM sono state riportate le normative nazionali e regionali più significative interagenti con i testi sopracitati. Nonché tutti i modelli previsti dal D.P.R. 554/99 e dal D.Lgs. 67/2003, i Bandi Tipo Appalti e gli schemi di Programma triennale emanati dall'Assessorato Regionale LL.PP. Nel CD-ROM sono pure riportati modelli e schemi di verbali e di certificati redatti in conformità alle normative vigenti nella nostra Regione.*

*Sono stati allegati inoltre, in attesa della pubblicazione degli schemi tipo da parte della Regione Siciliana, schemi di disciplinare per il conferimento di incarichi di lavori pubblici a liberi professionisti per progettazione, per direzione lavori, per collaudo tecnico-amministrativo e per collaudo statico, redatti anche sulla scorta di disciplinari di incarico vigenti in altre Regioni italiane.*

*Il presente testo si propone di essere una guida pratica e di immediata consultazione per conoscere tutti gli adempimenti, i compiti e le responsabilità previste dalla normativa attualmente vigente nella Regione Siciliana per la realizzazione di un'opera pubblica e per la fornitura di beni e servizi e di fornire un contributo chiaro e preciso per la sua corretta applicazione.*

*Palermo, Marzo 2006*

*L'Autore*

# **Parte prima**

## **SCHEDE RIASSUNTIVE**

INERENTI I SOGGETTI INTERESSATI, LE MODALITÀ,  
LE PROCEDURE, I SISTEMI REALIZZATIVI,  
LE COMPETENZE E LE RESPONSABILITÀ  
PER L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA VIGENTE  
IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI, DI FORNITURE  
E SERVIZI IN SICILIA.



## AGGIORNAMENTO PREZZI

---

---

### ■ DEFINIZIONE

Aggiornamento prezzi: Aggiornamento dei prezzi previsti negli elaborati progettuali prima dell'indizione della gara di appalto.

### ■ SPECIFICA

Gli enti (Amministrazione Regionale, Aziende ed Enti pubblici da essa dipendenti e/o comunque sottoposti a vigilanza, Enti locali territoriali e/o istituzionali e loro associazioni e consorzi, enti ed aziende da questi dipendenti e comunque sottoposti a vigilanza, altri organismi di diritto pubblico e soggetti di diritto privato a prevalente o intera partecipazione pubblica) devono aggiornare, a meno di parere negativo del responsabile del procedimento fondato sull'assenza di significative variazioni economiche, i prezzi previsti nei progetti. Tale aggiornamento non è sottoposto a pareri o ulteriori approvazioni.

L'aggiornamento è previsto nel caso in cui sia stato pubblicato un nuovo Prezziario Regionale e viene effettuato sulla base dei prezzi in questo riportati. In tal caso anche gli eventuali prezzi scaturenti da analisi relative a prezzi non previsti nel Prezziario Regionale devono essere aggiornati.

*(L.R. 7/2002, art. 14, comma 1; L.R. 16/2005, art. 1, comma 5).*

### ■ RIFERIMENTI NORMATIVI

L.R. 7/2002, art. 14, comma 1.

L.R. 16/2005, art. 1, comma 5.

## AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

### DEFINIZIONE

L'Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici è un organo costituito da cinque membri, nominati dai Presidenti della Camera e del Senato ed individuati tra personalità di riconosciuta professionalità, con sede a Roma per sovrintendere a tutte le attività connesse alla realizzazione di un'opera pubblica. L'Autorità si avvale dell'Osservatorio dei lavori pubblici e della consulenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e del Consiglio Nazionale per i Beni Culturali e Ambientali. Alla dipendenza dell'Autorità vi sono: la Segreteria Tecnica; il Servizio Ispettivo; l'Osservatorio dei lavori pubblici. L'Osservatorio è articolato in una sezione centrale ed in sezioni regionali. L'Osservatorio Regionale dei lavori pubblici è istituito presso l'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici. (L.R. 7/2003, art. 2, comma 1; L. 109/94, art. 4, commi 1, 2, 3, 5 e 10).

### SPECIFICA

L'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici:

- a) vigila affinché sia assicurata l'economicità di esecuzione dei lavori pubblici;
- b) vigila sull'osservanza della disciplina legislativa e regolamentare in materia verificando, anche con indagini campionarie, la regolarità delle procedure di affidamento dei lavori pubblici;
- c) accerta che dall'esecuzione dei lavori non sia derivato pregiudizio per il pubblico erario;
- d) segnala al Governo e la Parlamento, con apposita comunicazione, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa sui lavori pubblici;
- e) formula al Ministro dei lavori pubblici proposte per la revisione del regolamento;
- f) predispose ed invia al Governo e al Parlamento una relazione annuale nella quale si evidenziano disfunzioni riscontrate nel settore degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici con particolare riferimento:
  - 1) alla frequenza del ricorso a procedure non concorsuali;
  - 2) all'inadeguatezza della pubblicità degli atti;
  - 3) allo scostamento dai costi standardizzati di cui al comma 16, lettera b);
  - 4) alla frequenza del ricorso a sospensioni dei lavori o a varianti in corso d'opera;
  - 5) al mancato o tardivo adempimento degli obblighi nei confronti dei concessionari e degli appaltatori;
  - 6) allo sviluppo anomalo del contenzioso;
- g) sovrintende all'attività dell'Osservatorio dei lavori pubblici;
- h) esercita poteri sanzionatori;
- i) vigila sul sistema di qualificazione.

(L. 109/1994, art. 4, comma 4).

L'Autorità può richiedere alle Amministrazioni aggiudicatrici, ad altri enti aggiudicatori o realizzatori, ad altre pubbliche Amministrazioni ed Enti, ad Imprese o persone, documenti, informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori pubblici in corso o da iniziare, al conferimento di incarichi di progettazione, agli affidamenti dei lavori; anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse, può disporre ispezioni, avvalendosi del Servizio ispettivo e della collaborazione di altri organi dello Stato; può disporre perizie ed analisi economiche e statistiche nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento

## AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

---

rilevante ai fini dell'istruttoria. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le imprese oggetto di istruttoria da parte dell'Autorità sono tutelati, sino alla conclusione dell'istruttoria medesima, dal segreto di ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. I funzionari dell'Autorità, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio.

Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti ai quali è richiesto di fornire elementi ed informazioni sono sottoposti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a Euro 25.822,84 se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti, ovvero alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a Euro 51.645,69 se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri. L'entità delle sanzioni è proporzionata all'importo contrattuale dei lavori cui le informazioni si riferiscono. Sono fatte salve le diverse sanzioni previste dalle norme vigenti. I provvedimenti dell'Autorità devono prevedere il termine di pagamento della sanzione e avverso di essi è ammesso ricorso al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva da proporre entro trenta giorni dalla data di ricezione dei provvedimenti medesimi. La riscossione della sanzione avviene mediante ruoli.

Qualora i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi e le informazioni appartengano alle pubbliche amministrazioni, si applicano le sanzioni disciplinari previste dall'ordinamento per gli impiegati dello Stato.

Qualora accerti l'esistenza di irregolarità, l'Autorità trasmette gli atti ed i propri rilievi agli organi di controllo e, se le irregolarità hanno rilevanza penale, agli organi giurisdizionali competenti. Qualora l'Autorità accerti che dalla realizzazione dei lavori pubblici derivi pregiudizio per il pubblico erario, gli atti e i rilievi sono trasmessi anche ai soggetti interessati e alla procura generale della Corte dei conti.  
(L. 109/1994, art. 4, commi 6, 7, 8 e 9).

### ■ RIFERIMENTI NORMATIVI

L. 109/1994, art. 4, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.  
L.R. 7/2003, art. 2, comma 1.

### ■ SITO WEB

<http://www.autoritalavoripubblici.it>  
<http://anagrafe.avlp.it>

### DEFINIZIONE

Le caratteristiche essenziali degli appalti dei lavori pubblici devono essere note mediante forme di pubblicità atte a garantire la partecipazione e la trasparenza del procedimento messo in atto dall'Amministrazione.

### SPECIFICA

Le caratteristiche essenziali degli appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, contenuti nei programmi, sono rese note mediante comunicazione di preinformazione all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione Europea.

**Per i lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria**, gli avvisi ed i bandi sono inviati all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione Europea. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e, dopo dodici giorni dall'invio all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione Europea, per estratto su almeno uno dei principali quotidiani nazionali con particolare diffusione nella Regione e su almeno tre quotidiani regionali.

**Per i lavori di importo pari o superiore a un milione di euro ed inferiore alla soglia comunitaria**, gli avvisi ed i bandi di gara sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e, per estratto, su uno dei principali quotidiani nazionali con particolare diffusione nella regione e su almeno tre quotidiani regionali, nonché su almeno un periodico a diffusione regionale e su un periodico edito dall'Assemblea regionale siciliana o dalla Fondazione "Federico II".

**Per i lavori di importo compreso tra 200.000 e un milione di euro** gli avvisi ed i bandi di gara sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, per estratto, su almeno tre dei principali quotidiani regionali aventi maggiore diffusione nella provincia in cui si eseguono i lavori, nonché su un periodico a diffusione regionale.

**Per gli importi inferiori a 200.000 euro** la pubblicazione è effettuata presso l'albo pretorio del comune ove si eseguono i lavori ovvero presso l'albo pretorio del comune sede della Stazione Appaltante.

Qualunque sia l'importo dei lavori, i bandi e gli avvisi di gara sono pubblicati sul sito informatico dell'Osservatorio regionale dei lavori pubblici.  
(L.R. 16/2005, art. 1, comma 10)

La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana reca menzione della data di spedizione e non deve contenere informazioni diverse rispetto a quelle comunicate; le Stazioni Appaltanti devono essere in grado di provare la data di spedizione.

La Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana deve pubblicare i bandi di cui al presente articolo entro dodici giorni dalla ricezione della richiesta. Il termine di ricezione della domanda di partecipazione alla gara deve essere stabilito dagli enti appaltanti in misura non inferiore a quindici giorni dalla data della pubblicazione suddetta. Ai fini dell'assolvimento del predetto ordine di pubblicità, lo stesso giornale non può essere utilizzato contemporaneamente come nazionale e come regionale.

## BANDI DI GARA - PUBBLICITA'

---

La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana dei bandi va fatta per estratto e non deve eccedere, di massima, le seicentocinquanta parole. Al termine dell'estratto, l'ente appaltante deve indicare l'ufficio presso cui gli interessati possono acquisire il bando in forma integrale. La pubblicazione per estratto dei predetti avvisi e bandi su quotidiani e periodici deve essere effettuata utilizzando lo stesso corpo dei caratteri dei testi della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Gli estratti di avvisi e di bandi di gara contengono le seguenti notizie: la tipologia delle commesse, l'importo dei lavori, la località di esecuzione, la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee e/o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la data di presentazione dell'offerta e della domanda di partecipazione alla gara, l'indirizzo dell'ufficio ove potere acquisire le informazioni necessarie.

Le spese relative alla pubblicità devono essere inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell'Amministrazione, che è tenuta ad assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, tramite il Responsabile del Procedimento, il quale, in caso di mancata osservanza delle disposizioni stesse, deve effettuare a proprio carico le forme di pubblicità ivi disciplinate, senza alcuna possibilità di rivalsa sull'Amministrazione.

*(L.R. 7/2002, art. 23, comma 1; L.R. 4/2003, art. 139, comma 16; L.R. 17/2004, art. 126, comma 6).*

La pubblicità dei bandi di gara, fatte salve le norme concernenti la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, va effettuata mediante pubblicazione nell'albo degli enti ove la Stazione Appaltante ha sede nonché, ove l'importo sia superiore a 100.000 euro, mediante pubblicazione senza oneri nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e ove l'importo sia superiore a 200.000 euro mediante la pubblicazione per estratto, su almeno tre quotidiani e un periodico regionali.

*(L.R. 7/2002, art. 35, comma 1; L.R. 17/2004, art. 126, comma 6).*

### ■ RIFERIMENTI NORMATIVI

L.R. 7/2002, art. 23, comma 1 – art. 35, comma 1.

L.R. 4/2003, art. 139, comma 16.

L.R. 17/2004, art. 126, comma 6.

L.R. 16/2005, art. 1, comma 10.